



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Annalaura LEONI	I Referendaria
Antonino GERACI	Referendario relatore

nella camera di consiglio del 14 maggio 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229;

VISTE le Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazioni nn. 13/SEZAUT/2021/INPR e 16/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19 approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR;

VISTI i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Gubbio per gli anni 2020 e 2021 trasmessi a questa Sezione tramite l'applicativo ConTe, rispettivamente in data 28 dicembre 2022 e 30 gennaio 2023;

VISTE le note prot. n. 3567 del 21 dicembre 2023 e n. 957 del 17 aprile 2024 con le quali il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito ad alcune criticità;

VISTE le note di risposta acquisite ai protocolli n. 185 del 19 gennaio 2024 e n. 1000 del 23 aprile 2024;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO nella odierna camera di consiglio il relatore Referendario Antonino Geraci;

#### PREMESSA

*L'art. 148 del Tuel, dispone che "le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati*

*nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale".* Le riferite disposizioni attribuiscono, pertanto, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di esaminare e valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all'esigenza di assicurare il rispetto delle regole contabili e, in particolare, l'equilibrio di bilancio degli enti locali.

Le finalità del controllo previste dall'art. 148 del Tuel sono state più volte indicate dalla Sezione delle Autonomie, tra le altre nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, secondo cui *"il sistema di controllo interno può essere visto come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti adottati dagli organi direttivi dell'Ente per assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile); rispetto del quadro normativo e regolamentare di riferimento (compliance). Deve ritenersi, infatti, che il complesso delle attività di controllo interno sia funzionale a consentire ai vertici dell'Ente di disporre delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione, sotto i molteplici aspetti sopra richiamati, nonché di apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni."*

Il corretto funzionamento delle tipologie di controllo previste dal Tuel implica non solo che siano state preposte le strutture di controllo appropriate, ma che le stesse siano in grado di perseguire efficacemente le finalità per le quali il sistema dei controlli interni è stato istituito, consentendo di:

- a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);*
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);*
- c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed ogni altro strumento di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico);*
- d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari dell'Ente, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (controllo sugli equilibri finanziari);*
- e) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni (controllo sulle società partecipate);*
- f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi esterni*

*(controllo di qualità)."*

La rilevanza delle suddette disposizioni è confermata anche dalle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 148 del Tuel, secondo cui, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie sul funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Nello specifico delle relazioni relative agli esercizi 2020 e 2021 le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2021/INPR e 16/SEZAUT/2022/INPR hanno approvato un apposito schema, che prevede una sezione introduttiva volta ad una ricognizione dei principali adempimenti di carattere comune e singole sezioni dedicate a ciascuna tipologia di controllo interno. Per ciascun anno la relazione consente la rilevazione di una serie di dati e informazioni attinenti all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi e al sistema dei controlli interni.

Con la citata deliberazione n. 16 la Sezione delle Autonomie ha inoltre sottolineato come *"il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce il miglior presidio per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. In un contesto di crescenti difficoltà economiche e finanziarie, l'adozione di un efficace sistema di controlli interni rappresenta, altresì, lo strumento migliore per rispondere alle esigenze conoscitive del decisore politico e amministrativo, nonché per soddisfare i bisogni della collettività amministrata. Attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'Ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare ed alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole. È noto, peraltro, che il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, di converso, aumenta il rischio di alterazioni nei processi decisionali e programmatori, indebolisce le scelte gestionali ed organizzative, riduce il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, ed impedisce, in ultima analisi, al controllore esterno di fare affidamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente."*

## RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Le relazioni sugli esercizi finanziari 2020 e 2021 pervenute dal Sindaco del Comune di Gubbio, redatte ai sensi dell'art. 148 Tuel, hanno fornito, nelle diverse sezioni dello "schema-tipo" predisposto dalla Sezione delle Autonomie, elementi d'informazione utili ai fini della verifica di regolarità della gestione amministrativa e contabile e di adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'Ente.

All'esito dell'esame svolto sulle precitate relazioni, questo Magistrato relatore ha formulato richieste istruttorie con note prot. n. 3567 del 21 dicembre 2023 e n. 957 del 17 aprile 2024, riscontrate dall'Amministrazione in data 19 gennaio e 23 aprile 2024.

In considerazione degli elementi emersi, sono di seguito esposti gli aspetti maggiormente rilevanti dell'esame condotto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Gubbio per gli esercizi finanziari 2020 e 2021.

1. Questo Magistrato relatore ha chiesto chiarimenti in merito all'adeguatezza, rispetto alle finalità di legge, del controllo successivo di regolarità amministrativa che, nel 2021 ha interessato 28 atti su 1958, con una percentuale dell'1,43.

L'istruttoria ha poi riguardato la conformità a legge del regolamento sui controlli interni del Comune, il cui articolo 22 fa riferimento unicamente all'articolo 147 comma 2, lettera a) del TUEL e non contempla il controllo di regolarità amministrativa successivo, come invece previsto dal successivo art. 147 bis, comma 2.

Sul primo aspetto il Comune ha ritenuto *"la percentuale degli atti da sottoporre a controllo dell'1,00% adeguata alle finalità di legge considerando che, mediante l'estrazione casuale, l'Ente di fatto controlla periodicamente tutti i settori."*

In merito a quanto sopra riferito, il Collegio evidenzia che la Sezione delle Autonomie di questa Corte nella deliberazione n. 22/2019/INPR, ha rimarcato che i metodi di campionamento dovrebbero essere *"affidabili, fondati su criteri statistici e non con semplice estrazione o altro sistema empirico"*. La Sezione esorta pertanto l'Amministrazione ad implementare ulteriormente le modalità di campionamento adottate.

L'Ente ha poi riferito sul regolamento, facendo presente che *"il controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinato dal "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con DCC n. 4 del 21/01/2013 (art. 5) e dalla DGC n. 57 del 12/03/2013 ad oggetto*

*“Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi – Adeguamento ai sensi del nuovo Regolamento sul sistema di controlli interni. Disposizioni”, modificata dalla DGC n. 96 del 30/04/2013, il cui articolo 20 prevede testualmente quanto segue: “Art. 20 – (Controllo di regolarità amministrativa) Il controllo di regolarità amministrativa persegue le finalità descritte nell’apposito regolamento, è volto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed è esercitato dalla struttura preposta nella fase preventiva della formazione dell’atto e nella fase successiva. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva è esercitato da ogni responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. In tal senso si verifica la conformità della proposta di deliberazione ai criteri e regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed infine del collegamento con gli obiettivi dell’ente. Esso è riportato nella parte motivata della deliberazione. Nelle determinazioni la regolarità tecnica si intende espressa con la sottoscrizione dell’atto. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva all’adozione degli atti amministrativi è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto della Segreteria e dei servizi comunali eventualmente da coinvolgere. Per il Settore Affari Generali si procede, fin quando il Segretario avrà ad interim anche la dirigenza di tale settore, per tramite del dirigente del Settore Finanziario. Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva: viene esercitato su: determinazioni, contratti e altri atti adottati dai Dirigenti di settore; ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell’ente; sull’1% degli atti in modo casuale dal soggetto deputato sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutti i settori dell’Ente. Viene comunque assoggettato a controllo almeno un atto per tipologia per ogni settore, qualora disponibile. Il Segretario predisponde un rapporto quadrimestrale che viene trasmesso entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento del controllo, ai Revisori dei Conti, all’Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco per la Giunta ed al Presidente del Consiglio per il Consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell’esame delle attività, le direttive a cui i Responsabili di Settore devono attenersi nell’adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione degli stessi Dirigenti.”*

In proposito si constata che il regolamento approvato dall’Ente con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 21 gennaio 2013 è stato poi successivamente modificato da delibere di Giunta comunale – n. 57 del 12 marzo 2013 e n. 96 del 30 aprile 2013. Con quest’ultima DGC è stata introdotta la formulazione, riportata nella risposta, dell’articolo 20 del regolamento

sul controllo successivo di regolarità amministrativa. Pertanto, anche in considerazione di quanto riferito dall'Ente, la Sezione, con specifico supplemento istruttorio ha chiesto di motivare l'approvazione delle modifiche da parte della Giunta, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del DL 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 dicembre 2012 n. 213, secondo cui *“gli strumenti e le modalità di controllo interno [...] sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore”* dello stesso DL n. 174/2012.

Con la propria risposta del 23 aprile 2024 il Comune ha sottolineato il fatto che il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato dal Consiglio, prevede all'articolo 5, comma 5 che le modalità per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa siano disciplinate nel regolamento per il funzionamento di uffici e servizi, che è approvato dalla Giunta. Il Comune ha sostenuto che l'approvazione della disciplina interna da parte della Giunta riguarda unicamente *“le modalità di esercizio del controllo”, [...]* *nella considerazione* che queste *“non possono prescindere dalla struttura organizzativa dell'Ente”*.

A riguardo il Collegio evidenzia che con riferimento alla modalità di esercizio del controllo interno, l'organo competente all'adozione del regolamento sia il Consiglio, come stabilito dall'art. 42, comma 2, let. a) del TUEL, che attribuisce all'Organo esecutivo le sole ipotesi concernenti i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Le generali previsioni di legge degli artt. 42 e 48 del TUEL, relativi alle attribuzioni dei Consigli e alle competenze delle Giunte, sono specificamente confermate - per regolamentare la disciplina dei controlli interni - dall'art. 3, comma 2, del DL n. 174/2012, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 dicembre 2012 n. 213, secondo cui *“gli strumenti e le modalità di controllo interno [...] sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore”*.

Peraltro, l'art. 42, comma 4 del TUEL stabilisce che *“le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.”*

In virtù di quanto precede, il Comune di Gubbio dovrà valutare l'approvazione dell'intero regolamento sul sistema dei controlli interni con la modalità prevista dall'articolo 3, comma 2 del DL n. 174/2012 e dall'art. 42 del TUEL.

2. La Sezione ha chiesto di motivare il fatto che nel 2021, per il controllo sugli organismi partecipati, non sono stati elaborati ed applicati indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità e, nel 2020, nemmeno quelli di redditività e di deficitarietà strutturale.

*L'Ente ha risposto che "nell'ambito di un progressivo efficientamento del controllo sulle partecipate, relativamente alla controllata GCM srl e alla definizione e rilevazione di indicatori di qualità e ad analisi di customer satisfaction, nel 2021 sono state proposte dall'Amministratore unico analisi basate su indicatori di redditività e di deficitarietà strutturale, comprese nella relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175/2016. Per i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati in house alla controllata GCM srl, con riferimento all'annualità 2022, nella relazione ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022 sono stati definiti e rilevati indicatori di efficienza della gestione ed effettuate delle verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nei contratti di servizio. Per quanto riguarda infine gli indicatori di economicità, sono state effettuate analisi delle risultanze di bilancio, in termini di costi e ricavi, sia a livello aggregato che a livello di singoli servizi."*

*Il Comune ha poi evidenziato che "il sistema non può considerarsi pienamente strutturato; tuttavia, le analisi e gli indicatori proposti si collocano all'interno di un percorso di graduale efficientamento del controllo sugli organismi partecipati."*

La Sezione prende atto dell'impegno assunto dall'Ente in merito a una maggiore efficacia del controllo sugli organismi partecipati e invita a proseguire in tale direzione implementando gli indicatori e gli strumenti di analisi soprattutto in riferimento a Gubbio Cultura e Multiservizi (GMC) s.r.l., partecipata al 100 per cento.

3. Questo Magistrato ha richiesto di riferire sulle modalità ed i termini in cui viene esercitato il controllo in forma congiunta sulle società a totale partecipazione pubblica.

*Il Comune ha risposto che, "con riferimento alle annualità 2021 e 2020, su Umbria digitale scarl (PuntoZero scarl dal 1 gen 2022 per effetto della fusione per incorporazione di Ud scarl in Umbria salute e servizi scarl e cambio denominazione della incorporante) è stato esercitato il controllo analogo congiunto per effetto di disposizioni statutarie. Per CONAP srl, non esiste un accordo formalizzato tra i soci. Gli altri organismi societari partecipati dall'Ente, ad esclusione di GCM srl, interamente partecipata dal Comune di Gubbio, non sono da considerare a totale partecipazione pubblica.*



4. Questo Magistrato relatore ha chiesto di conoscere lo stato di completezza e aggiornamento della Carta dei servizi dell'Ente, tenuto conto del fatto che per il 2020 *“la Carta dei servizi è parziale”*. Dal referto del Sindaco risulta anche che *“con la redazione del piano dei servizi 2020, approvato nel 2021, sono state poste le basi per integrare le carte dei servizi”*. Il referto sul 2021 *“precisa che la Carta dei servizi è parziale e che, con il piano di servizi, completato nel 2021, sono state poste le basi per integrare le Carte dei servizi che sono da completare”*.

Con il proprio riscontro il Comune ha riferito, *“relativamente alle carte dei servizi parziali,”* di aver *“approvato solo quella dell'URP”* e ha evidenziato che nel proprio *“sito istituzionale sono stati inseriti i link alle carte dei servizi erogati dalle società partecipate.”* L'Ente ha poi comunicato l'intenzione di inserire *“nel piano performance 2024 (PIAO 2024-2026), [...] tra gli obiettivi di ogni settore, la redazione delle carte dei servizi resi all'utenza”*.

La Sezione rileva per gli esercizi 2020 e 2021 l'assenza di una Carta dei servizi del Comune relativa a tutti i servizi offerti. E' infatti necessario dotarsi di un documento, al quale va data la necessaria evidenza, nel quale siano indicati ai cittadini ed agli utenti, in via preventiva, gli standard di qualità dei servizi gestiti. Solo in tal modo è possibile costituire un termine di paragone per consentire di valutare la qualità e l'efficacia del servizio come percepito dal fruitore finale, in conformità con quanto disposto dall'art. 147, comma 2, let. e), secondo cui il Comune deve *“garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente”*.

5. Questo Magistrato relatore ha richiesto di indicare i servizi per i quali non è stata misurata la soddisfazione degli utenti nel 2020 e nel 2021.

*Relativamente alla misurazione della soddisfazione degli utenti si precisa che nel 2020 la Giunta comunale ha disposto di sottoporre ad indagine esclusivamente i seguenti servizi: farmacia comunale (gestita dalla società partecipata Gubbio Cultura Multiservizi Srl); Servizio Tributi (Settore Finanziari, Organizzazione e Servizi Strategici); Servizio SUAPE Edilizia Residenziale (Settore Territorio Ambiente); Ufficio Commercio (Settore Territorio Ambiente). Si precisa inoltre che nel 2021 la Giunta comunale ha disposto di sottoporre ad indagine esclusivamente i seguenti servizi:*

*servizio Digipass (gestito dalla società partecipata Gubbio Cultura Multiservizi Srl); servizi cimiteriali suddivisi in una parte amministrativa, di competenza dell'Ufficio Polizia Mortuaria, e una parte inerente la manutenzione, di competenza del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio-Manutenzioni-Aree Interne.*

La Sezione invita l'Amministrazione a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente, garantendo *"il controllo della qualità dei servizi, come disposto dal sopra riportato art. 147, comma 2, let. e) del Tuel.*

Conclusivamente, dall'esame delle relazioni annuali 2020 e 2021 e degli elementi successivamente forniti in risposta alle richieste istruttorie, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, la Sezione rileva la persistenza dei descritti elementi di criticità meritevoli di attenzione e monitoraggio.

In particolare, le criticità sussistono in riferimento al controllo strategico, al controllo sugli organismi partecipati ed al controllo sulla qualità dei servizi. La Sezione invita pertanto l'Ente ad adottare i necessari interventi correttivi

Questa Sezione evidenzia altresì che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell'Ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei referti del Sindaco.

La conclusione dell'esame non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Sindaco del Comune di Gubbio, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione le criticità riscontrate e descritte nella parte motiva, le quali evidenziano profili meritevoli di intervento, al fine di assicurare il puntuale funzionamento del sistema dei controlli interni.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Gubbio;

che, a cura dell'Ente, copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Magistrato estensore  
Antonino Geraci

Il Presidente  
Antonello Colosimo

Depositato il  
Il Funzionario Preposto  
Dott.ssa Antonella Castellani